

Art. 9 c. 2 L. R. 9/2011

Lettera c) – Riduzione 10% indennità, compensi, gettoni, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali di enti e Agenzie regionali

I compensi dell'Amministratore, dei Revisori dei conti e dei componenti del Nucleo di valutazione sono stati diminuiti del 10% rispetto a quanto percepito alla data del 30 aprile 2010. In particolare si evidenzia:

Amministratore Unico:

- Compenso percepito dall'Amministratore unico dell'Agenzia alla data del 30/4/2010: € 53.427,43
- Compenso rideterminato ai sensi dell'art. 9 c. c) della L.R. 4/2011: € 48.084,64
- Compenso rideterminato ai sensi dell'art. 4 c. 2) della L.R. 26/2012: € 45.360,00

Nel 2015 il compenso erogato all'Amministratore Unico dell'Agenzia è stato corrispondente al tetto di spesa determinato.

Revisori dei conti

La Giunta regionale non ha determinato così come previsto dall'art. 14 della L.R. 6/2006 il compenso spettante al presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dell'Agenzia. Pertanto ancora oggi i compensi dei revisori sono erogati sulla base di quanto stabilito con delibera del Commissario straordinario dell'Agenzia n. 7 del 19/2/2004, sebbene i Revisori stessi abbiano più volte sollecitato che la Giunta provvedesse in tal senso.

- Compensi erogati al Collegio dei revisori alla data del 30/4/2010: Presidente € 6.615,51 – Componenti € 4.631,07
- Compensi rideterminati ai sensi dell'art. 9 c. c) della L.R. 4/2011: Presidente € 5.954,23 – Componenti € 4.167,96

Si fa presente che nel corso dell'esercizio 2015 sono stati pagati i compensi ai componenti del collegio dei revisori relativamente agli esercizi 2014 e 2015. Ciò si è verificato in quanto, proprio in virtù delle ricordate richieste presentate dai revisori stessi alla Giunta regionale ai fini dell'adeguamento del proprio compenso, le fatture relative ai compensi 2014 sono state inviate in ritardo in attesa di determinazioni da parte della Giunta regionale, tuttora non pervenute. Gli importi relativi ai compensi 2014 sono pertanto stati impegnati e pagati nel 2015, assommandosi agli impegni di spesa assunti per il pagamento dei compensi per l'anno 2015. I limiti di spesa sopra determinati al netto dei rimborsi spesa e degli oneri aggiuntivi, sono comunque stati rispettati per entrambe le annualità (2014 e 2015), liquidate nel corso dell'esercizio 2015.

Componenti del Nucleo di valutazione:

- Compensi erogati ai Componenti del Nucleo di valutazione alla data del 30/4/2010: € 4.631,07
- Compensi rideterminati ai sensi dell'art. 9 c. c) della L.R. 4/2011: € 4.167,96

Nel 2015 il compenso erogato ai componenti del Nucleo di valutazione dell'Agenzia è stato corrispondente al tetto di spesa determinato.

Art. 9 c. 2 L. R. 9/2011

Lettera f) – Riduzione 80% spesa per studi e incarichi di consulenza rispetto al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità

Con Decreto dell'Amministratore unico n. 84 del 18/9/2014 si è stabilito che il tetto di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca calcolato ai sensi del D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 è pari a complessive Euro 28.702,00 corrispondenti al 20% delle spesa sostenuta nel 2009

come stabilito con Dau n. 84 del 30.12.2010 e quindi ridotto - per effetto dell'art. 14 commi 1 del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 - per l'anno 2014 in complessive Euro 22.961,60 e per l'anno 2015 in complessive Euro 17.221,20.

Pertanto:

Tetto di spesa anno 2015 per studi e incarichi di consulenza: € 17.221,20

Totale impegni di spesa anno 2015 per studi e incarichi di consulenza:

- cap. 456 Upb 70 € 4.000,00
- cap. 420 Upb 40 € 5.200,00 (importo imponibile netto)

Totale impegni di spesa anno 2015 per studi e incarichi di consulenza: € 9.200,00

Ulteriore risparmio rispetto al tetto di spesa: € 8.021,20

Art. 9 c. 2 L. R. 9/2011

Lettera g) – Riduzione 80% spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità

Totale impegni di spesa anno 2009 (capitolo 160 e 540): 118.304,63

Tetto di spesa anno 2015: € 23.660,93

Totale impegni di spesa anno 2015: € 17.099,00 (capitolo 1400)

Ulteriore risparmio rispetto al tetto di spesa: € 6.561,93

Il tetto di spesa è stato calcolato ed applicato sebbene l'Agenzia per le spese di cui sopra possa considerarsi esclusa ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 6/2006 art. 3 c. 1 lettere a), i) e q), in quanto risultano attività svolte in collegamento con compiti istituzionali.

Art. 9 c. 2 L. R. 9/2011

Lettera i) – Riduzione 50% spesa per missioni rispetto al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità

Tetto di spesa anno 2009: € 4.326,48

Tetto di spesa anno 2015: € 2.163,24

Totale impegni di spesa anno 2015: € 674,33 (cap. 860)

Ulteriore risparmio rispetto al tetto di spesa: € 1.488,91

Nel capitolo 860 è presente anche un impegno di € 3.069,16 che riferendosi al rimborso di spese per missioni istituzionali viene considerato fuori tetto.

Art. 9 c. 2 L. R. 9/2011

Lettera l) – Riduzione 50% spesa per attività esclusivamente di formazione rispetto al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità

Tetto di spesa anno 2009: € 15.408,64

Tetto di spesa anno 2015: € 7.704,32

Totale impegni di spesa anno 2015: € 6.008,71 (cap. 170)

Ulteriore risparmio rispetto al tetto di spesa: € 1.695,61

Art. 9 c. 2 L. R. 9/2011

Lettera m) – Riduzione 20% spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture rispetto al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità

Quanto disposto dal citato articolo 9 c. 2 lettera m) della L.R. 9/2011 può ritenersi superato da quanto disposto dalla successiva L.R. 26/2012 art. 4 c. 2 lettera g) che stabilisce:

“a decorrere dall'anno 2013, la Regione, gli enti regionali e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi”

Inoltre occorre anche considerare quanto disposto dall'art.15 del Decreto legge 24 aprile 2014, n.66 “spesa per autovetture” il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,

comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Per la tipologia di spese in questione il tetto di spesa per l'anno 2015 è stato pertanto calcolato come segue:

Impegni 2011: 12.345,69

Limite 2015: € 3.703,71

A tal proposito occorre far riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2012.

Le regioni Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia, hanno impugnato davanti alla Corte Costituzionale l'articolo 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 del d.l. 78/2010, sotto diversi profili, asserendo la violazione dell'autonomia delle Regioni in materia, disponendo le norme impuginate dei limiti puntuali alle singole voci di spesa.

Il Giudice delle leggi con sentenza n. 139, depositata in data 4 giugno 2012, respinge i ricorsi e accerta in termini positivi la costituzionalità delle disposizioni contenute nelle norme impuginate.

Una prima e veloce lettura, che si fosse soffermata solamente sul dispositivo della sentenza, poteva indurre in inganno facendo pensare ad un *reirement* della Corte rispetto alla sua costante giurisprudenza in materia. La Corte infatti, come ricordato nei ricorsi delle Regioni, ha sempre riconosciuto l'illegittimità di norme che fissassero puntuali limitazioni di spesa¹⁷.

La motivazione adottata dalla Corte Costituzionale a fondamento della propria sentenza è che "Le disposizioni in esame prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Questa possibilità è espressamente prevista dal comma 20 dell'art. 6, che precisa che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica»".

La Corte poi ribadisce che: "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, ... va intesa nel senso che le norme impuginate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali".

Quindi, la Corte non cambia idea: semplicemente riconosce che la disposizione del comma 20 consente alle Regioni di calcolare cumulativamente i risparmi derivanti dall'applicazione delle norme riduttive e decidere come redistribuirli tra le varie voci.

L'ammontare complessivo delle spese per l'anno 2015 impegnate da parte dell'Agenzia ammonta a quanto evidenziato nella sottostante tabella:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNI
140	3.293,25
1080	1.053,91
1090	257,06
1100	744,40
1110	308,72
2230	60,00
TOTALE	5.717,34

Tale somma risulta eccedente rispetto al tetto di spesa sopra calcolato per il medesimo esercizio per € 2.013,63. Il parco auto della Agenzia è attualmente formato da una sola autovettura ma risulta ugualmente incomprensibile pensare di poterlo gestire in base a vincoli di spesa così stringenti sebbene siano state adottate ferme politiche di contenimento della spesa e conseguente risparmio. In base a quanto stabilito dalla citata sentenza si può attestare che in virtù degli ulteriori risparmi rispetto ai tetti di spesa per altre tipologia di spesa, ovvero:

- spesa per studi e incarichi di consulenza € 8.021,20
- spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza € 6.561,93
- spesa per missioni € 1.488,91
- spesa per formazione € 1.695,61

la maggiore spesa individuata in € 2.013,63 per acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture, può considerarsi compensata.

A seguito delle osservazioni espresse da parte del Servizio Bilancio e finanza della Regione al Bilancio di previsione Adisu 2015 di cui si è discusso nell'incontro tenutosi in data 16 marzo 2016 presso gli uffici regionali, si fa presente quanto segue:

- il bilancio Adisu assestato 2015 per quanto riguarda le spese relative al personale presenta stanziamenti di spesa per complessivi € 3.017.069,16 (al netto delle variazioni conseguenti alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'Art. 3 comma 7 del D.lg. 118/2011 corretto e integrato dal D.lg. 126/2014) inseriti nell'ambito della Missione 01 – Servizi istituzionali e generali di gestione, Programma 10 – Risorse umane, a fronte di Trasferimenti per stipendi, retribuzioni, oneri riflessi e IRAP per il personale Adisu da parte della Regione Umbria di € 3.000.000,00. La Giunta regionale, con proprio atto n. 1889 del 23/12/2009, avente ad oggetto "L.R. del 28 marzo 2006, n. 6. Determinazioni attuative" stabilisce fra l'altro al punto 6 del deliberato "di stabilire che il costo complessivo del personale dell'Agenzia, così come quantificato in collaborazione tra Regione ed ADISU, ammonta a € 3.300.000,00, precisando che in tale costo è ricompreso il finanziamento della dotazione organica, del personale in servizio presso gli uffici dell'Agenzia (tempo determinato, consulenze) la formazione, il salario accessorio, i costi previdenziali, i buoni mensa ed ogni altra voce di spesa connessa alla gestione dei rapporti di lavoro in essere;". L'ammontare effettivamente erogato per la tipologia di spesa descritta è progressivamente diminuito nel corso degli esercizi fino ad arrivare agli attuali € 3.000.000,00. L'applicazione del D.lg. 118/2011 ha comportato l'inserimento nella Missione 01 Programma 10 di tutte le voci di spesa ad essa connesse, ricomprendendovi pertanto anche quelle spese, come ad esempio quelle legate agli applicativi software dedicati alla gestione del personale, che non trovano copertura nello stanziamento erogato da parte della Giunta regionale, corrispondenti a € 17.069,16.
- i maggiori impegni assunti relativamente al pagamento dei compensi dei Revisori dei conti dell'Agenzia sono stati analizzati nella prima parte del presente allegato.